

STUDIO SESANA ASSOCIATI

Ai Sigg. **CLIENTI**
TITOLARI P.IVA
Loro Sedi

“FATTURA ELETTRONICA” VERSO LA P.A.

Carissimi Clienti, **a partire dal 6 giugno 2014** (la **P.A. centrale**) i Ministeri, le Agenzie fiscali (es.: Agenzia delle Entrate, Dogane e Demanio) e gli Enti nazionali di previdenza ed assistenza (es. INPS, INAIL, i vari ENTI e CASSE di previdenza) **non possono più accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea**. Lo stesso divieto si applicherà, **dal 31 marzo 2015**, anche ai restanti Enti nazionali, tra cui Regioni, Province e Comuni (**P.A. locale**).

L'unica tipologia di documento che può essere accettato dalle suddette amministrazioni è la **fattura emessa, trasmessa, conservata e archiviata in formato elettronico (XML)**.

In questo contesto, per **“Fattura Elettronica”** si intende un **documento in formato Xml** sottoscritto con **firma elettronica** qualificata e digitale.

E' previsto un periodo transitorio di tre mesi decorrente dalle suddette date, allo scadere del quale le suddette P.A. non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, se non riceveranno il documento in formato elettronico.

La norma di Legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il **Sistema di Interscambio (SDI)** che consiste in un sistema informatico di supporto al processo di “ricezione e successivo inoltra delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie”, nonché alla “gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”.

Si rammenta, per completezza, che l'obbligo di fatturazione elettronica verso la P.A. è stato introdotto dall'art. 1, co. 209-214 della L.244/2007 (Finanziaria 2008), attuato dapprima dal D.M. 3 aprile 2013 n. 55 e successivamente riformulato dal D.L. 24 aprile 2014, n. 66.

STUDIO SESANA ASSOCIATI

MODALITÀ DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

I **fornitori delle P.A.**, che a queste devono fatturare cessioni di beni e/o prestazioni di servizi, **devono obbligatoriamente** seguire una **specificata procedura**.

In dettaglio devono:

1. emettere la fattura in modalità elettronica, in formato XML (eXtensible Markup Language), secondo le specifiche previste dal D.M. n. 55/2013;
2. firmare digitalmente la fattura elettronica e apporre il riferimento temporale (per esempio attraverso la Smart Card);
3. trasmettere la fattura elettronica allo SDI (Sistema di interscambio) deputato a riceverla e ad inoltrarla alla P.A. destinataria;
4. conservare elettronicamente la fattura, secondo le disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale (Cad), delle regole tecniche e del D.M. 23 gennaio 2004.

In ordine al **contenuto**, la fattura elettronica deve riportare le medesime informazioni richieste dalla normativa fiscale per la fattura cartacea (art. 21 del D.P.R. 633/72).

In aggiunta, la fattura elettronica dovrà contenere altre informazioni indispensabili ai fini di una sua corretta trasmissione al soggetto destinatario mediante SDI, tra le quali è previsto il **codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura**, riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Ciascuna P.A. è tenuta a comunicare ai propri fornitori i codici ufficio da indicare in fattura.

TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

La Legge Finanziaria 2008 ha previsto che la fattura elettronica debba essere **inviata allo SDI (Sistema di interscambio)**, che poi provvede autonomamente ad inoltrarla al competente ufficio della P.A. (identificato tramite il codice univoco riportato in fattura). E' quindi escluso che le fatture possano essere inviate direttamente alla P.A. committente.

STUDIO SESANA ASSOCIATI

La trasmissione della fattura elettronica allo SDI potrà svolgersi secondo 5 canali:

- sistema di **Posta Elettronica Certificata (Pec)** o analogo sistema di posta elettronica in grado di certificare data e ora di invio e di ricezione e garantire l'integrità dei dati trasmessi;
- sistema di cooperazione applicativa su rete Internet fruibile con protocollo HTTPS;
- sistema di cooperazione applicativa tramite Sistema Pubblico di Connettività (SPC);
- sistema di trasmissione dati basato su protocollo FTP;
- sistema di trasmissione telematica su rete Internet fruibile con protocollo HTTPS per i soggetti accreditati.

In seguito all'invio, il Sistema di interscambio effettua dei controlli propedeutici all'inoltro (in caso di esito negativo rilascia una notifica di scarto). Una volta inoltrata la fattura alla P.A. destinataria, rilascia al soggetto che ha inviato la fattura una ricevuta di consegna (in caso di inoltro alla P.A. con esito positivo) ovvero una notifica di mancata consegna (se l'inoltro ha avuto esito negativo).

La fattura si ha per emessa (verso la P.A.) al momento dell'ottenimento dallo SDI della ricevuta di consegna alla P.A. destinataria.

Fiscalmente la fattura elettronica può considerarsi "emessa", ai sensi dell'art. 21 comma 1 del DPR 633/72, anche a fronte del rilascio da parte dello SDI della notifica di mancata consegna (pertanto un secondo invio "utilizza" sempre la prima fattura emessa).

Vi ricordiamo che dovete sempre stampare e consegnare una copia cartacea per le relative registrazioni contabili.

CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Sia i fornitori della P.A. che hanno emesso le fatture elettroniche sia la P.A. che le ha ricevute hanno l'obbligo di conservare le fatture elettroniche in formato digitale secondo specifiche disposizioni normative in tema di conservazione sostitutiva di documenti rilevanti ai fini fiscali (D.M. 23 gennaio 2004).

L'Agenzia delle Entrate ha precisato (Risoluzione n. 158/2009) che dal momento in cui si emette una fattura in formato elettronico (Xml) e la si trasmette elettronicamente diviene obbligatorio conservarla nella stessa

STUDIO SESANA ASSOCIATI

modalità. Ne consegue che non è più possibile conservare solo in forma cartacea copia delle fatture elettroniche emesse nei confronti della P.A.

Si precisa che, oltre alle fatture elettroniche emesse (incluse quelle scartate dallo SDI perché presentano anomalie), i fornitori delle P.A. dovranno altresì conservare i seguenti documenti informatici:

- a) la “notifica di scarto” (eventuale) attestante che la fattura elettronica non è stata presa in carico dallo SDI;
- b) la “ricevuta di consegna” attestante che la fattura elettronica è stata consegnata alla P.A.;
- c) la “notifica di mancata consegna” attestante che la fattura elettronica è stata presa in carico dallo SDI, ma non è stata consegnata alla P.A..

Inoltre, dovranno essere conservate anche le ricevute rilasciate dal sistema di trasmissione impiegato e quindi, in caso di trasmissione tramite Pec, dovranno essere conservate in modalità sostitutiva la “ricevuta di accettazione” a garanzia di avvenuta presa in carico del messaggio e la “ricevuta di avvenuta consegna” a garanzia della messa a disposizione del messaggio, entrambe rilasciate dal gestore Pec del mittente. Tutte le suddette ricevute e notifiche, comprese quelle rilasciate dallo SDI dovranno essere conservate in “modalità sostitutiva” (cioè elettronica) secondo i requisiti di legge, non congiuntamente alle fatture elettroniche emesse, ma in un archivio separato.

PICCOLE E MEDIE IMPRESE: COME PROCEDERE

Le piccole e medie imprese, fornitrici delle P.A. possono concretamente fronteggiare il nuovo obbligo secondo tre diverse modalità.

Una prima possibilità (grado difficoltà elevato) consiste nell'utilizzare i **servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica** resi disponibili **gratuitamente** sul proprio portale elettronico (www.acquistinretepa.it) **dal Ministero dell'Economia e delle Finanze**, che consentono di generare le fatture in formato XML, inviarle allo SDI e archivarle elettronicamente. Tuttavia, per poter beneficiare di questi servizi gratuiti è necessario essere abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), cioè occorre essere in possesso di autocertificazione attiva e di almeno un'offerta pubblicata nel Catalogo di uno dei Bandi MEPA per i quali è stata conseguita l'abilitazione.

STUDIO SESANA ASSOCIATI

Una seconda possibilità (grado difficoltà medio) consiste nel **provvedere autonomamente** all'emissione della fattura elettronica, dotandosi di: a) un software che consenta di generare la fattura in formato XML; b) una Smart Card per la firma digitale della stessa, per poi poter procedere direttamente, a mezzo PEC, all'invio allo SDI del documento in forma elettronica. Tuttavia in tale ipotesi occorre organizzarsi autonomamente per la conservazione elettronica sostitutiva secondo i requisiti di legge (che prevedono tra l'altro la nomina di un responsabile della conservazione e la predisposizione di un "Manuale della conservazione" che riporti le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione).

Ulteriore e forse più semplice alternativa, consiste **nell'avvalersi delle soluzioni informatiche offerte a pagamento** (con un costo contenuto che si aggira intorno a circa 100 euro per blocchi di fatture fino a 50) da numerosi operatori autorizzati (es.: Team System, Legalinvoice PA, Italstudio etc).

Si tratta di piattaforme online che consentono di: 1) generare la fattura in formato XML e apporre la firma digitale 2) inviarla allo SDI per l'inoltro alla P.A. 3) gestire tutte le notifiche con lo SDI 4) conservare elettronicamente secondo i termini di legge il documento inviato e le relative notifiche.

Nello scegliere il prodotto di mercato a Voi più comodo dovete prima di tutto capire quali passaggi del procedimento riuscite a svolgere in modo autonomo (esempio: firma digitale della fattura) per poi avvalervi dei servizi dei vari operatori informatici per completare l'operazione.

In ogni caso, ancor prima di affrontare tutto questo, potrebbe esservi di concreto supporto contattare la Vostra società di assistenza hardware e software.

Per ulteriori informazioni restiamo a Vostra disposizione.

Milano, 16 ottobre 2014.

STUDIO SESANA ASSOCIATI

Allegati: schema sintesi flusso procedurale.

SINTESI DEL FLUSSO PROCEDURALE

